



**MODIFICA DI STATUTO
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di dicembre.

17 dicembre 2018

In Gorizia, nel mio studio.

Innanzi a me **Maria Francesca Arcidiacono**, notaio in Gorizia, con studio ivi alla Via Nizza n. 1, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Gorizia, senza l'assistenza dei testimoni,

SONO PRESENTI

1) GUERRA PIER PAOLO, nato a Palmanova (UD) il 28 dicembre 1965, Codice Fiscale GRR PPL 65T28 G284W, il quale dichiara di intervenire nella qualità di Segretario generale e legale rappresentante dell'"**UILA FRIULI VENEZIA GIULIA**", con sede in Udine alla Via G. Antonio Chinotto n. 3, dove domicilia per la carica, Codice Fiscale 94106390308; e di essere munito dei necessari poteri;

2) MUZINA ALESSANDRO, nato a Trieste il 29 agosto 1972, Codice Fiscale MZN LSN 72M29 L424I, il quale dichiara di intervenire nella qualità di Presidente e legale rappresentante della "**FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRIESTE**", con sede in Trieste alla Via del Teatro Romano n. 24, dove domicilia per la carica, Codice Fiscale 80014750329; e di essere munito dei necessari poteri;

3) BORTOLUZZI ANGELA, nata a Gorizia il 29 settembre 1981, Codice Fiscale BRT NGL 81P69 E098X, la quale dichiara di intervenire nella qualità di Presidente e legale rappresentante della "**FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI GORIZIA**", con sede in Gorizia alla Via Terza Armata n. 117/6, dove domicilia per la carica, Codice Fiscale 80003950310; e di essere munita dei necessari poteri;

4) SACILOTTO CLAUDIA, nata a Buenos Aires (Argentina) il 20 giugno 1961, Codice Fiscale SCL CLD 61H60 Z600E, la quale dichiara di intervenire nella qualità di Segretario Generale Regionale e legale rappresentante della "**FAI CISL DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**", con sede in Udine alla Via Teobaldo Ciconi n. 16, dove domicilia per la carica, Codice Fiscale 91023640310; e di essere munita dei necessari poteri;

5) CRESSATI CLAUDIO, nato a Udine il 4 maggio 1958, Codice Fiscale CRS CLD 58E04 L483N, il quale dichiara di intervenire nella qualità di Presidente e legale rappresentante della "**CONFAGRICOLTURA GORIZIA E TRIESTE**", con sede in Gorizia alla Via Vittorio Veneto n. 19, dove domicilia per la carica, Codice Fiscale 80003870310; e di essere munito dei necessari poteri;

6) MOROCUTTI FABRIZIO, nato a Lussemburgo (Lussemburgo) il 25 febbraio 1969, Codice Fiscale MRC FRZ 69B25 Z120P, il quale dichiara di intervenire nella duplice veste di Segretario

REGISTRATO
Gorizia li 31/12/2018
al n. 2366 Serie 1T
Atti Pubblici
Esatti € 245,00
di cui trascr. //
di cui imp. bollo € 45,00

Generale e legale rappresentante della "**FLAI-CGIL GORIZIA**", con sede in Gorizia alla Via Canova n. 1, dove domicilia per la carica, Codice Fiscale 91011460317; e di essere munito dei necessari poteri;

7) GIOMBETTI ALBERTO, nato a Costacciaro (PG) il 12 febbraio 1954, Codice Fiscale GMB LRT 54B12 D108G, il quale dichiara di intervenire nella qualità di Commissario della "**CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI CIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**", con sede in Udine alla Via Pradamano n. 4/A, dove domicilia per la carica, Codice Fiscale 80015530308; e di essere munito dei necessari poteri.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti.

PREMESSO

a) che in data 7 dicembre 1976, con atto a rogito del Notaio Renato Tavella, Rep. n. 9.565, Racc. n. 485, registrato a Gorizia il 9 dicembre 1976 al n. 1272, Vol. 58, Mod. 1, è stato costituito, tra:

* la U.I.S.B.A. (Unione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli) - U.I.L.", ora "UILA FRIULI VENEZIA GIULIA";

* la "Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti - Federazione Provinciale di Gorizia, ora "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI GORIZIA", a cui si è aggiunta la "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRIESTE";

* la "F.I.S.B.A. (Federazione Provinciale Sindacati Salariati Braccianti Agricoli) - C.I.S.L.", ora "FAI CISL DEL FRIULI VENEZIA GIULIA";

* la "Unione degli Agricoltori Giuliani", ora "CONFAGRICOLTURA GORIZIA E TRIESTE";

* la "Federbraccianti - C.G.I.L.", ora "FLAI-CGIL GORIZIA";

* la "Alleanza Provinciale Coltivatori", ora "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI CIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA";

il Comitato per la Gestione della Cassa Integrazione Malattia ed Infortuni dei Lavoratori Agricoli della Provincia di Gorizia (con operatività successivamente estesa anche alla Provincia di Trieste), Codice Fiscale 91011600318;

b) che, in base agli articoli dal 6 (sei) al 12 (dodici), titolo secondo delle relazioni sindacali del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 19 giugno 2018, ed al Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli per le province di Gorizia e Trieste, stipulato in data 27 novembre 2012, è prevista la costituzione delle Casse *extra legem*/Enti bilaterali agricoli a livello territoriale, al fine di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro;

c) che, il 30 luglio 2012, a livello nazionale, Confagricoltura, Coldiretti e CIA da una parte e Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil dall'altra, hanno definito congiuntamente le linee guida per la riorganizzazione e la valorizzazione delle Casse *extra legem*/Enti bilaterali ed il relativo statuto tipo; stabilendo in particolare la possibilità, in alternativa a

quanto previsto dal Contratto Collettivo citato alla precedente lettera b), di modificare lo Statuto in vigore, con particolare riferimento all'ampliamento dell'oggetto ed alla modifica della denominazione;

d) che in applicazione degli articoli dal 6 (sei) al 12 (dodici) del citato Contratto Collettivo Nazionale e del citato Contratto Provinciale di Lavoro, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003, si intende ora modificare la denominazione dell'Ente, ampliare l'oggetto e approvare il nuovo testo di statuto, al fine di adeguarlo ai nuovi principi civilistici più consoni all'attuale situazione economica.

TANTO PREMESSO

CONVENGONO

1) di modificare la denominazione dell'Ente in **"ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA VENEZIA GIULIA"** (in sigla **"EBAT VG"**), fermo restando il mantenimento delle cariche attuali;

2) di ampliare l'oggetto nel modo seguente:

"ARTICOLO 3

Finalità e scopi

L'Ente Bilaterale ha i seguenti scopi:

A. integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo delle province di Gorizia e Trieste;

B. riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli delle province di Gorizia e Trieste;

C. osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo delle province di Gorizia e Trieste, anche con riferimento alle pari opportunità;

D. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori delle province di Gorizia e Trieste;

E. promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nelle province di Gorizia e Trieste;

F. effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;

G. riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dal contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti delle province di Gorizia e Trieste;

H. esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riteranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Per l'attuazione dei suoi scopi l'Ente Bilaterale può aderire ed essere affiliato alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente potrà dotarsi di strutture operative.";

3) di approvare il nuovo testo dello Statuto, adeguato ai nuovi principi civilistici più consoni all'attuale situazione economica anche al fine di uniformarli all'"EBAN, Ente Bilaterale Agricolo Nazionale", Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** per formarne parte integrante e sostanziale.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Del

presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su due fogli per sette facciate, ho dato lettura, senza l'allegato in quanto espressamente dispensato, ai costituiti che l'approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore 17,55 (diciassette e cinquantacinque).

Firmato: Pier Paolo Guerra

Muzina Alessandro

Angela Bortoluzzi

Claudia Sacilotto

Claudio Cressati

Morocutti Fabrizio

Alberto Giombetti

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)

Allegato "A" al n. 8.039 di Raccolta

STATUTO
"ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA VENEZIA GIULIA"
(in sigla "EBAT VG")

ARTICOLO 1

Costituzione e denominazione

In applicazione degli articoli dal 6 al 12, titolo secondo delle relazioni sindacali del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 19 giugno 2018 e dei verbali di accordi provinciali per le province di Gorizia e Trieste stipulati in data 27 novembre 2012, nonché dell'accordo nazionale del 18 maggio 2011 che costituisce l'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del D. Lgs. 276/2003, per iniziativa delle Organizzazioni datoriali e sindacali agricole competenti territorialmente, Confagricoltura Gorizia e Trieste, Coldiretti Gorizia, Coldiretti Trieste, Confederazione Italiana Agricoltori del Friuli Venezia Giulia, FAI CISL del Friuli Venezia Giulia, Federazione Lavoratori Agroindustria CGIL di Gorizia, Uila Friuli Venezia Giulia, viene costituito nei comuni appartenenti alle province di Gorizia e Trieste l'Ente Bilaterale denominato "Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della Venezia Giulia" (in sigla "EBAT VG").

ARTICOLO 2

Sede e durata

L'Ente Bilaterale ha sede legale nel comune di Gorizia (GO), all'indirizzo che verrà deciso con delibera del Comitato di Gestione.

Esso opera senza fini di lucro, secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.

ARTICOLO 3

Finalità e scopi

L'Ente Bilaterale ha i seguenti scopi:

A. integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo delle province di Gorizia e Trieste;

B. riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli delle province di Gorizia e Trieste;

C. osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo delle province di Gorizia e Trieste, anche con riferimento alle pari opportunità;

D. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori delle province di Gorizia e Trieste;

E. promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nelle province di Gorizia e Trieste;

F. effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;

G. riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribu-

zione per l'assistenza contrattuale prevista dal contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti delle province di Gorizia e Trieste;

H. esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Per l'attuazione dei suoi scopi l'Ente Bilaterale può aderire ed essere affiliato alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente potrà dotarsi di strutture operative.

ARTICOLO 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente bilaterale è costituito da:

- a) contributi previsti dai contratti collettivi territoriali di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti;
- b) contributi, liberalità o erogazioni da chiunque disposti;
- c) ogni altra eventuale entrata.

ARTICOLO 5

Modifiche della contribuzione

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 4, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui alla lettera A) dell'art. 3 e per lo svolgimento delle altre attività previste dal medesimo art. 3, le Organizzazioni promotrici promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive e spese per prestazioni.

ARTICOLO 6

Esercizio sociale

L'esercizio dell'Ente Bilaterale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato di Gestione redige ed approva il conto consuntivo, che viene comunicato a tutte le Organizzazioni promotrici.

Per la gestione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio di cui all'art. 3 lettera A), l'Ente Bilaterale deve tenere una contabilità separata con evidenza delle quote di contribuzione destinate allo scopo e delle relative spese per prestazioni.

ARTICOLO 7

Responsabilità

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura delle province di Gorizia e Trieste costituenti l'Ente Bilaterale ne promuovono la costituzione e l'attività nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi nelle categorie di appartenenza.

Esse non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente, della gestione e amministrazione dell'Ente Bilaterale e degli atti da questo a-

dottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'Ente stesso. Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dello stesso, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.

ARTICOLO 8

Organi

Sono organi dell'Ente Bilaterale:

- a) il Comitato di Gestione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 9

Comitato di Gestione

L'amministrazione e la gestione dell'Ente Bilaterale nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle medesime, spettano ad un Comitato di Gestione, composto da 6 (sei) membri, di cui tre in rappresentanza dei datori di lavoro e tre in rappresentanza dei lavoratori, designati, rispettivamente, da Confagricoltura Gorizia e Trieste, Coldiretti Gorizia e Coldiretti Trieste, Confederazione Italiana Agricoltori del Friuli Venezia Giulia, FAI CISL del Friuli Venezia Giulia, Federazione Lavoratori Agroindustria CGIL di Gorizia, Uila Friuli Venezia Giulia.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Nella sua prima riunione il Comitato di Gestione nomina, nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente su proposta delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Qualora per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del Comitato di Gestione, l'Organizzazione Sindacale che lo aveva designato indica un nuovo membro, che resterà in carica sino alla scadenza degli altri componenti.

Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato di Gestione, che dovrà essere ricostituito per intero.

Il Comitato di Gestione delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi dell'Ente Bilaterale, essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

In particolare il Comitato di Gestione delibera in merito:

- a) alle linee programmatiche delle attività istituzionali e della gestione dell'Ente Bilaterale;
- b) all'elezione fra i propri membri del Presidente e del Vice Presidente;
- c) alle modalità di riscossione dei contributi di cui all'art. 4;
- d) all'approvazione del conto consuntivo e del preventivo;
- e) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;
- f) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;
- g) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;
- h) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente

Bilaterale.

Spetta altresì al Comitato di Gestione di approvare:

- i) i regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative e delle altre eventuali prestazioni;
- l) qualsiasi modifica al presente Statuto;
- m) lo scioglimento dell'Ente Bilaterale.

ARTICOLO 10

Deliberazioni

Il Comitato di Gestione si riunisce almeno tre volte all'anno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con un preavviso di almeno tre giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non è ammessa delega di rappresentanza. I componenti il Collegio dei Sindaci hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato di Gestione e devono essere convocati.

Per la regolare costituzione del Comitato di Gestione e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Per le deliberazioni di cui alle lettere i), l), ed m) dell'art. 9 è necessario il voto favorevole di almeno 5/6 (cinque sesti) dei membri del Comitato di Gestione.

ARTICOLO 11

Presidente

Il Presidente eletto dal Comitato di Gestione fra i suoi componenti, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente Bilaterale e, previa delibera del Comitato di Gestione, può nominare procuratori delegati per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti;
- b) convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- c) cura e segue l'attività complessiva dell'Ente Bilaterale accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di Gestione.

ARTICOLO 12

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente designato congiuntamente dalle parti datoriali e sindacali tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori dei conti. I restanti componenti sono designati pariteticamente dalle Organizzazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo dell'equilibrio finanziario e gestionale, in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Ente Bilaterale, vigila sull'osservan-

za delle leggi, dei contratti collettivi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di Gestione.

Il Collegio dei Sindaci accerta altresì, almeno ogni sei mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente Bilaterale.

I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e possono richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni.

Il Collegio dei Sindaci redige il verbale di tutte le riunioni e ispezioni.

I verbali sono trascritti nel libro del Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 13

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Ente Bilaterale, il Comitato di Gestione nomina uno o più Liquidatori determinandone i poteri.

Ultimata la liquidazione, nel rispetto della normativa in vigore, il patrimonio residuo dell'Ente Bilaterale sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori agricoli delle province di Gorizia e Trieste.

ARTICOLO 14

Altre disposizioni

L'EBAT Venezia Giulia potrà gestire anche iniziative collegate ad altre categorie di operatori agricoli (impiegati, quadri e imprenditori agricoli) nonché cooperative e dipendenti da cooperative agricole, solo ed esclusivamente a seguito di specifico accordo sindacale condiviso da tutti i soggetti interessati. Le regole saranno introdotte all'interno del regolamento con apposita delibera del Comitato di Gestione.

Firmato: Pier Paolo Guerra

Muzina Alessandro

Angela Bortoluzzi

Claudia Sacilotto

Claudio Cressati

Morocutti Fabrizio

Alberto Giombetti

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)